

## GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PRESCRITTI DAL D.LGS. 81/08 e s.m.i. AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con l'entrata in vigore nel 2008 del "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. 81/08), sono state abrogate le precedenti norme in merito e sono state introdotte alcune novità importanti, tra cui il campo di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica a **tutti i settori** di attività, sia pubblici che privati, che occupino **almeno un lavoratore** ovvero a tutte le aziende indipendentemente dal settore di appartenenza, dal valore della produzione e/o dal numero di persone occupate.

Erroneamente il termine "lavoratore" viene letto come "dipendente" ma non è così. Il Testo Unico fornisce una precisa definizione di **lavoratore**: "*persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale [...]". In sintesi, chiunque si avvalga di collaboratori in qualsiasi modo inquadrati è tenuto a rispettare tutte le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Cercheremo di elencare, anche se in modo non esaustivo, tutte gli adempimenti OBBLIGATORI a carico dei datori di lavoro. Il Datore di Lavoro deve:

- ✓ **NOMINARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI "RSPP"** (la mancanza è punibile con arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44 euro). Il servizio di prevenzione e protezione svolge un'attività di supporto tecnico al datore di lavoro in tutte le attività di prevenzione e protezione dai rischi al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (es. individuare i rischi cui possono essere esposti i lavoratori, individuare le relative misure di prevenzione e protezione, programmazione degli incontri formativi ed in informativi, ecc.).

Le funzioni di RSPP possono essere svolte:

- **in taluni casi** indicati nell'Allegato II del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, Aziende della pesca fino a 20 lavoratori, Altre aziende fino a 200 lavoratori), **direttamente dal datore di lavoro** previo svolgimento di un **corso di formazione specifico** articolato in 4 moduli di **durata complessiva diversa in relazione alla classificazione di rischio dell'azienda** (*rischio basso* ad es. settore commercio, ristoranti, attività artigianali, ecc. 16 ore, *rischio medio* ad es. agricoltura, pesca, trasporti, ecc. 32 ore o *rischio alto* ad es. costruzioni, concerie, fabbricazione mobili, editoria, stampa, ecc. 48 ore, conformemente ai criteri dell'accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 pubblicato su G.U. il 11/01/2012) **con aggiornamento quinquennale** (rischio basso 6 ore, rischio medio 10 ore, rischio alto 14 ore);

oppure

- da una **persona interna o esterna all'azienda** nominata dal datore di lavoro ed **in possesso di particolari requisiti e capacità** indicati all'art. 32 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- ✓ **VALUTARE TUTTI I RISCHI PRESENTI** nell'ambito della propria organizzazione aziendale con la conseguente elaborazione del **"DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI"** che deve recare **data certa e firma di tutti i soggetti coinvolti** dal testo unico per la realizzazione della prevenzione dei rischi in azienda (datore di lavoro, RSPP, Medico Competente ove previsto, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). **Le aziende che occupano fino a 10 lavoratori** possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le "PROCEDURE STANDARDIZZATE" ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012.  
*(si segnala l'ordine di grandezza delle sanzioni applicabili ad alcune mancanze nella redazione del documento di valutazione dei rischi: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44)*  
La valutazione dei rischi (**in generale e di rischi specifici** quali ad es. rischio rumore, vibrazioni, chimico, da movimentazione manuale dei carichi, ecc.) deve comprendere anche quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a particolari rischi, tra cui quelli collegati allo **stress lavoro-correlato (dal 31 dicembre 2010)**, quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi**, ecc.  
*In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.*  
Si ricorda inoltre che tutte le valutazioni dei rischi **devono essere AGGIORNATE** ogni volta che si introducono **modifiche** del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro **significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori** (es. acquisto nuove attrezzature, cambio mansioni, diversa organizzazione del lavoro, acquisto nuove sostanze chimiche, ecc.) e comunque secondo la periodicità stabilita (in alcuni casi) dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- ✓ **VALUTARE LA NECESSITÀ DI NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE "M.C."** che si occuperà di effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., quando esistono dei rischi per la salute dei lavoratori, ad esempio rumore, chimico, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione di amianto, piombo e altri agenti pericolosi, etc., nel caso in cui i lavoratori svolgano un mansione d'ufficio che preveda l'utilizzo della postazione videoterminale per più di venti ore la settimana o di lavori notturni, *(si segnala che la sanzione per mancata nomina del M.C. ove invece fosse prevista è: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.842,76 a € 7.371,03);*
- ✓ **NOMINARE GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GLI ADDETTI ANTINCENDIO E PROVVEDERE ALLA LORO FORMAZIONE SPECIFICA.** Gli **addetti al primo soccorso** devono essere formati in relazione alla classificazione dell'azienda e devono frequentare corsi di **aggiornamento ogni tre anni**; gli **addetti antincendio** devono essere formati in funzione della classificazione dell'azienda in un **livello di rischio incendio** basso, medio o alto e deve essere effettuato aggiornamento periodico. Gli addetti alla gestione delle emergenze (primo soccorso e lotta antincendio) devono essere in numero sufficiente a seconda del tipo di attività svolta e dei rischi presenti. Se l'azienda occupa fino a 5 lavoratori, l'addetto antincendio e l'addetto al primo soccorso può essere lo stesso datore di lavoro previo svolgimento dei corsi di formazione di cui ai precedenti periodi;

- ✓ **INFORMARE E FORMARE ADEGUATAMENTE TUTTI I LAVORATORI, NONCHÉ I DIRIGENTI E I PREPOSTI AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i. e dell'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E, OVE PREVISTO, ADDESTRARE I LAVORATORI.**

**L'informazione** concerne i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale, i nominativi delle figure di riferimento per la salute e la sicurezza in azienda (es. RSPP, MC, RLS, addetti alle emergenze...), i rischi specifici cui sono esposti in relazione alla mansione svolta, le misure di prevenzione e protezione adottate, le procedure da attuare in caso di emergenza, ecc.; **la formazione** invece è un processo educativo che ha lo scopo di trasmettere delle conoscenze utili ad acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; l'addestramento, ove previsto, deve essere effettuato in azienda da personale esperto.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento devono essere effettuati in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

Dall'11/01/2012, secondo il nuovo Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011, i **nuovi assunti** dovranno ricevere la formazione anticipatamente alla data di assunzione o entro 60 giorni dalla stessa.

**Il nuovo percorso formativo** è strutturato in due **moduli**, di cui:

- uno **generale** di base di 4 ore **per tutti i settori/classi di rischio**;
- uno **specifico** di **durata e contenuti variabili in relazione alla classe di rischio** dell'azienda associata al settore di appartenenza e ai contenuti delle valutazioni dei rischi (4, 8 o 12 ore).

E' previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti.

*(Sanzioni previste a carico del datore di lavoro per mancato rispetto degli obblighi di formazione previsti per lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, addetti incaricati alla gestione emergenze: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23 Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori l'importo della sanzione deve essere RADDOPPIATA. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori deve essere TRIPLICATA)*

Nei moduli precedentemente indicati non è compreso **l'addestramento** che dovrà invece essere realizzato secondo le norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo all'attrezzatura/macchina da utilizzare; **per le attrezzature di lavoro specificate nell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, dal 12/03/2013, deve essere conseguita apposita abilitazione tramite specifici corsi di formazione e addestramento** (es. per l'uso del carrello elevatore, piattaforme elevabili, trattrici agricole, ecc...).

- ✓ **INFORMARE I LAVORATORI DEL LORO DIRITTO DI ELEGGERE/DESIGNARE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA "RLS".** Nel caso i lavoratori scelgano una persona **direttamente tra loro**, interna all'azienda, il datore di lavoro deve **provvedere**

**alla sua formazione specifica** (corso previsto di 32 ore) con eventuale aggiornamento annuo. Conseguentemente, solo in caso di prima nomina o di variazione del RLS, il datore di lavoro comunica il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori all'INAIL per via telematica, (tramite il nostro Studio). Nel caso invece i lavoratori esprimano la volontà di non avere un RLS interno, sarà designato un **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI TERRITORIALE "RLST"**, il cui nominativo è fornito dagli organismi paritetici di appartenenza e la sua formazione non è direttamente a carico del datore di lavoro; inoltre non dovrà essere effettuata comunicazione all'INAIL del nominativo, (in questo ultimo caso sarà il nostro Studio, su indicazione ricevuta dall'Azienda, a verificare i nominativi degli RLST presenti negli organismi paritetici/enti bilaterali). Sempre in questo ultimo caso dovrà essere garantito all'RLST, ove richiesto, l'accesso all'azienda per la valutazione della situazione ed il suggerimento di modifiche e migliorie necessarie.

Si ricorda infine che gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, possono adottare **provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale** in relazione alla parte dell'attività interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, **nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'Allegato I; tra queste vi sono la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione e addestramento, mancata nomina del RSPP, ecc.**